

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

All'articolo 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

“La specifica competenza può riferirsi ad un determinato o a determinati settori specialistici della professione di biologo secondo l'elenco allegato.”

All'art. 3:

- al comma 1, primo periodo, la parola “dal” è sostituita con le seguenti: “dall'articolo 6 del”;

- al comma 1, lettera a), il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:

“l'esercizio della professione per un periodo non inferiore a dieci anni dal conseguimento del titolo di abilitazione ovvero per un periodo non inferiore a cinque anni successivi al titolo di specializzazione; sia l'uno che l'altro esercizio che, per numerosi protocolli circondariali, costituisce requisito necessario ma da solo non sufficiente;”

All'art. 4:

- al comma 1, primo periodo, le parole “in modo”, sono sostituite dalle seguenti: “con firma”,

- al comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

“Occorre indicare per quale o per quali settori specialistici si ha competenza secondo le determinazioni del Consiglio dell'ONB.”;

- al comma 2, le parole “presso” e “il” sono soppresse; le parole “ricade il” sono sostituite con le seguenti: “è compreso il”;

All'art. 5, comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, ferma restando la competenza del comitato istituito presso il Tribunale”.

All'art. 6, comma 1, l'ultimo periodo continua come segue: “; analogha comunicazione deve essere effettuata all'ONB.”

TESTO CONSOLIDATO

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI DEI CONSULENTI TECNICI DI UFFICIO E DEI PERITI PRESSO I TRIBUNALI

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi

nella seduta del 21 dicembre 2018 con delibera n. 251, modificato nella seduta
del 23 luglio 2019 con delibera n. 426)

- la legge 24 maggio 1967, n. 396 (*“Ordinamento della professione di biologo”*);
- la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (*“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2018, n. 25, e, in particolare, l'art. 9, comma 3;
- il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (*“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”*);
- il decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018 (*“Ordinamento della professione di biologo”*);
- la legge 8 marzo 2017, n. 24 (*“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”*) e, in particolare, l'art. 15;
- le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e del codice di procedura penale;
- il protocollo di intesa stipulato il 24 maggio 2018 tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24;
- l'Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Ordine Nazionale dei Biologi per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018;

il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi adotta il seguente regolamento:

SOMMARIO

ARTICOLO 1 -	L'ESIGENZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE UNIFORME PER L'ISCRIZIONE-CONFERMA NEGLI ALBI PRESSO I TRIBUNALI	PAG.	3
ARTICOLO 2 -	LE CARATTERISTICHE DELLA "SPECIALE COMPETENZA TECNICA"	PAG.	3
ARTICOLO 3 -	I PARAMETRI DI MAGGIORE QUALIFICAZIONE...	PAG.	4
ARTICOLO 4 -	LE MODALITÀ ATTUATIVE PER L'ISCRIZIONE E LA CONFERMA	PAG.	4
ARTICOLO 5 -	LA VALUTAZIONE DELLA SPECIALE COMPETENZA	PAG.	5
ARTICOLO 6 -	GLI AGGIORNAMENTI, I CONTROLLI E LE VARIAZIONI PERIODICHE	PAG.	6
ARTICOLO 7 -	MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'INCARICO	PAG.	6
ARTICOLO 8 -	AGGIORNAMENTI, FASCICOLI PERSONALI E PUBBLICITÀ	PAG.	7
ARTICOLO 9 -	ULTERIORI INIZIATIVE DEL CONSIGLIO DELL'ONB	PAG.	7

ARTICOLO 1

L'ESIGENZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE UNIFORME PER L'ISCRIZIONE- CONFERMA NEGLI ALBI PRESSO I TRIBUNALI

1. L'art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, concernente l'assistenza sanitaria e la responsabilità degli esercenti le relative professioni, e i protocolli attuativi intervenuti tra l'autorità giudiziaria e gli ordini professionali, hanno introdotto nuovi requisiti qualificanti la "*speciale competenza tecnica*" che è richiesta dall'art.13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e dall'art. 69 delle norme di attuazione del codice di procedura penale per l'iscrizione negli albi dei consulenti e periti. Poiché le innovazioni riguardano sia le nuove iscrizioni sia le conferme di quelle già effettuate, tanto che i Tribunali debbono operare una revisione sistematica degli albi per adeguarli ai nuovi criteri, è necessaria una specifica regolamentazione per una disciplina uniforme del rapporto biologico-comitati degli albi presso i Tribunali, una disciplina valida sia per chi intende iscriversi sia per chi sia già iscritto.

2. Per le indicazioni contenute negli articoli seguenti si è tenuto conto, oltre che delle norme contenute nel codice di procedura civile e in quello di procedura penale, delle raccomandazioni contenute nel protocollo nazionale stipulato dal Consiglio superiore della magistratura il 24 maggio 2018, al quale l'Ordine nazionale dei biologi (di seguito "ONB") ha formalmente aderito, e dei protocolli attuativi adottati da singoli Tribunali. Inoltre si è tenuto conto della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che disciplina le professioni non organizzate in Ordine, per cui la struttura ordinistica propria della professione di biologo impedisce che la speciale competenza tecnica possa essere accertata e determinata da un'associazione della quale il biologo, non iscritto all'Ordine, faccia volontariamente parte.

3. Il Consiglio dell'ONB si impegna a fornire, su singole istanze, protocolli attuativi circondariali, dei quali si è già fatta richiesta. È comunque opportuno che il biologo interessato assuma informazioni presso il Tribunale ove intenda presentare la domanda o la conferma al fine di conoscere ulteriori elementi di rilievo contenuti nel protocollo locale.

ARTICOLO 2

LE CARATTERISTICHE DELLA "SPECIALE COMPETENZA TECNICA"

1. L'art. 15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e l'art. 69 delle norme di attuazione del codice di procedura penale richiedono per l'iscrizione nell'albo dei consulenti e periti il possesso della speciale competenza nella materia alla quale può riferirsi l'incarico. La legge n. 24 del 2017 ha stabilito che per integrare la "*speciale competenza tecnica*" non basta il possesso del diploma

universitario e il conseguimento del titolo di specializzazione, ma occorrono altri parametri di maggiore qualificazione che possono emergere dal curriculum formativo e/o scientifico nonché dalla propria esperienza professionale, cioè parametri tali da garantire un contributo adeguato alla complessità che connota i procedimenti giudiziari, specialmente quando si richiede il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie. La specifica competenza può riferirsi ad un determinato o a determinati settori specialistici della professione di biologo secondo l'elenco allegato.

ARTICOLO 3

I PARAMETRI DI MAGGIORE QUALIFICAZIONE

1. Sulla base delle indicazioni risultanti dall'articolo 6 del protocollo nazionale d'intesa tra Consiglio superiore della magistratura e ordini professionali del 24 maggio 2018 possono indicarsi i seguenti parametri:

- a) l'esercizio della professione per un periodo non inferiore a dieci anni dal conseguimento del titolo di abilitazione ovvero per un periodo non inferiore a cinque anni successivi al titolo di specializzazione; sia l'uno che l'altro esercizio che, per numerosi protocolli circondariali, costituisce requisito necessario ma da solo non sufficiente; le attività svolte nella carriera professionale e le posizioni ricoperte; la specialità e l'importanza delle strutture ove si è prestato servizio, il tipo di attività praticata e il ruolo ricoperto; l'attività di consulenza professionale svolta presso imprese; l'indicazione degli incarichi eventualmente svolti in procedimenti civili e/o penali come consulente tecnico o perito di ufficio ovvero come perito di parte;
- b) le attività di docenza, i corsi specialistici di livello universitario e quelli di aggiornamento che costituiscono un curriculum formativo postuniversitario;
- c) l'attività di ricerca, le pubblicazioni, l'iscrizione a società scientifiche ed altri dati o elementi integranti un curriculum scientifico;
- d) i riconoscimenti accademici, professionali ed ogni altro elemento che possa connotare l'elevata qualificazione del professionista.

ARTICOLO 4

LE MODALITÀ ATTUATIVE PER L'ISCRIZIONE E LA CONFERMA

1. La domanda d'iscrizione, sottoscritta con firma digitale, va presentata in via telematica, se il Tribunale cui è rivolta non chiede la documentazione cartacea, indicando la propria PEC. Alla domanda vanno allegati la ricevuta della tassa di concessione governativa e la documentazione relativa alla "*speciale competenza tecnica*", specificando e documentando i singoli parametri dei quali si è in

possesso. Occorre indicare per quale o per quali settori specialistici si ha competenza secondo le determinazioni del Consiglio dell'ONB. In ogni caso è necessario dichiarare se in precedenza sono stati svolti incarichi di consulente tecnico o di perito di ufficio ovvero di perito di parte e per quali procedimenti, chiarendo se sono eventualmente intervenute revoche o rinunzie e per quale motivo.

2. La domanda può essere presentata esclusivamente nel Tribunale nel cui distretto è compreso il Comune di residenza dell'istante.

3. Il Consiglio dell'ONB determina i settori di competenza dei propri iscritti e stabilisce per quali settori è possibile l'iscrizione (**vedi Allegato 1**) o se è possibile per tutti i settori previsti.

4. Gli aspiranti all'iscrizione o alla conferma devono trasmettere all'ONB copia della documentazione che intendono inviare al Tribunale per l'iscrizione o per la conferma. Soltanto l'interscambio con l'ONB e una fattiva collaborazione consentiranno di creare idonei e aggiornati fascicoli personali sia per individuare le singole specializzazioni ai fini della personale competenza specifica, sia per dare immediate informazioni ai Tribunali che ne facciano richiesta.

5. Requisito fondamentale e indefettibile per iscriversi è la specchiata condotta morale, dice l'art.15 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, norma che numerosi protocolli circondariali interpretano come condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba; aggiunge l'art. 69 delle norme di attuazione del codice di procedura penale che non possono essere iscritte le persone condannate per delitto non colposo salvo che sia intervenuta riabilitazione, le persone interdette dai pubblici uffici o dall'esercizio della professione o sottoposte a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione ovvero cancellate dall'albo a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

ARTICOLO 5

LA VALUTAZIONE DELLA SPECIALE COMPETENZA

1. La valutazione dei parametri relativi alla "*speciale competenza tecnica*" è effettuata dall'apposito comitato presso ogni Tribunale; il comitato può chiedere chiarimenti, precisazioni o integrazioni. Le istanze non supportate da alcuno dei parametri concernenti la "*speciale competenza tecnica*" non sono accolte dal comitato.

2. Chi è già iscritto negli albi di consulente tecnico o di perito deve, per non incorrere nella cancellazione, integrare la documentazione per comprovare la "*speciale competenza tecnica*", secondo le modalità previste da ciascun regolamento circondariale, se adottato.

3. Se successivamente all'iscrizione l'interessato ha acquisito ulteriori specializzazioni, può inoltrare una domanda di estensione della propria iscrizione corredata dai documenti comprovanti l'ulteriore specializzazione conseguita.

4. Con apposita determinazione il Consiglio dell'ONB individua i settori di speciale competenza ai quali i singoli richiedenti possono accedere secondo il possesso dei titoli valutabili per l'iscrizione o la conferma.

5. La speciale competenza tecnica sarà comunque preventivamente valutata da apposite commissioni tecnico-scientifiche istituite presso l'ONB, ferma restando la competenza del comitato istituito presso il Tribunale.

ARTICOLO 6

GLI AGGIORNAMENTI, I CONTROLLI E LE VARIAZIONI PERIODICHE

1. L'iscritto all'albo deve tempestivamente comunicare al Tribunale di iscrizione le variazioni eventualmente intervenute, sia negative, come la perdita dei requisiti di iscrizione, il trasferimento ad altra sede, il pensionamento, la perdita di uno o di alcuni parametri di "speciale competenza", sia positive, come l'acquisizione di altri parametri; deve inoltre comunicare intervenuti incarichi di consulente o di perito conferiti da autorità giudiziarie o da privati; analoga comunicazione deve essere effettuata all'ONB.

2. L'ONB deve dare comunicazione di eventuali cancellazioni o sospensioni dall'albo e di sanzioni disciplinari concernenti un proprio iscritto; la comunicazione va data al Tribunale nel cui albo la persona risulti iscritta come consulente o perito.

3. Gli atti relativi alle iscrizioni e conferme sono soggetti a revisione periodica, di regola ogni quattro anni; ma i singoli uffici giudiziari possono disporre controlli occasionali, anche a campione, per accertare la costante presenza dei parametri e dei requisiti dichiarati o confermati.

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'INCARICO

1. Nell'accettare l'incarico il professionista deve confermare di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell'istanza di iscrizione e precisare che non sussistono impedimenti all'accettazione stessa; ha poi l'obbligo della riservatezza con il divieto di divulgare notizie sulle persone, sui fatti e sull'elaborato perché la sua condotta deve rispondere al mantenimento costante del segreto professionale, avendo cura di verificare periodicamente la sicurezza dei propri strumenti elettronici; deve inoltre restituire con sollecitudine la documentazione ricevuta o acquisita nel caso di revoca o rinuncia all'incarico. Obblighi analoghi sussistono per i collaboratori tecnici a supporto del

consulente o perito. Il tutto deve avvenire nel rispetto delle norme in tema di riservatezza e del Codice deontologico.

2. Chi ha ricevuto un incarico deve rispettare il termine di deposito delle relazioni e quello di una eventuale proroga e non può giustificarsi adducendo il proprio carico di lavoro professionale ovvero la concomitanza di altri incarichi. Nel caso di ritardo risulta applicabile l'art.52, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, secondo cui se la prestazione non è completata nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto; oltre a ciò si può incorrere nella sospensione dall'iscrizione fino ad un anno.

ARTICOLO 8

AGGIORNAMENTI, FASCICOLI PERSONALI E PUBBLICITÀ

1. Il protocollo nazionale del 24 maggio 2018 esprime l'esigenza della piena accessibilità da parte di ogni magistrato al fascicolo personale di ciascun iscritto all'albo attraverso un software in grado di informatizzare sia la stessa gestione dell'albo sia i fascicoli personali degli iscritti. Questo presuppone, fra l'altro, la formazione di tali fascicoli, costantemente e puntualmente aggiornati affinché l'individuazione del consulente o perito idoneo alle esigenze del procedimento possa essere esaustiva ed immediata attraverso il mezzo informatico.

2. Il Consiglio dell'ONB, nell'avviare l'attività necessaria alla suddetta operazione, auspica la fattiva collaborazione dei biologi che intendono far parte degli albi dei periti e consulenti tecnici.

ARTICOLO 9

ULTERIORI INIZIATIVE DEL CONSIGLIO DELL'ONB

1. Il Consiglio dell'ONB provvederà all'istituzione di un apposito elenco di biologi da incaricare di volta in volta per partecipare ai Comitati di revisione presso i singoli Tribunali. Tali incaricati dovranno essere in possesso di formazione tecnico-giuridica acquisita attraverso la concreta esperienza e a seguito di appositi corsi formativi sulla competenza informatica connessa al Processo Civile Telematico.

2. Il Consiglio dell'ONB si impegna a dare costantemente notizie delle iniziative in materia dell'Autorità giudiziaria, a fornire i chiarimenti necessari, a favorire i rapporti tra biologi interessati e i Tribunali di competenza sulla base dei protocolli circondariali, già opportunamente richiesti a tutti gli uffici. Tutto questo anche al fine di promuovere l'iscrizione di un numero di esperti sufficiente a coprire tutte le aree di specializzazione nell'ambito delle attività di biologo.

Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235
00153 ROMA - Via Icilio, 7
www.onb.it

ALLEGATO 1

Secondo la legge istitutiva del 24 maggio 1967, n. 396, e le ulteriori specificazioni contenute nel D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, le materie di competenza hanno un'ampia articolazione che va dalle analisi biologiche, sierologiche e immunologiche sulle persone al controllo di innocuità o pericolosità di anticrittogamici, enzimi, sieri, vaccini, insetti; dalla sperimentazione e controllo personalizzato dei bisogni nutritivi ed energetici della persona alla classificazione biologica degli animali e delle piante; dalla identificazione delle merci di origine biologica alla valutazione di impatto ambientale; dall'analisi dell'igiene dei cibi e delle acque, a quella dell'aria e del territorio; dai fenomeni di inquinamento ambientale fino alle ricerche nell'ambito biotecnologico e biomolecolare. La legislazione successiva, in particolare la Legge n. 3 del 2018 ha associato varie professioni nel comune denominatore dell'attività sanitaria; ma nel contempo ha dato un deciso impulso alle singole specificazioni sulla base delle tecniche operative utilizzate, il che può avere notevole rilevanza nel settore delle indagini giudiziarie.

Ovviamente il titolo abilitante è pur sempre quello professionale di biologo, che rappresenta la base culturale unitaria per le singole attività specialistiche. L'inquadramento tecnico riguarda prevalentemente le specifiche modalità operative utilizzate per ricerche, analisi ed indagini che possono avere rilevanza giudiziaria.

Ai suddetti fini le “speciali competenze tecniche” dei biologi possono così classificarsi:

- Analisi biologiche con procedure strumentali relative a sieri, sangue e ogni altro materiale biologico a scopo diagnostico;
- Analisi tecniche di controllo ambientale, di igiene del suolo, dell'aria, delle acque e dei relativi inquinanti, eco-tossicologia;
- Analisi biologiche degli alimenti per accertare eventuali contaminazioni microbiologiche;
- Determinazione delle esigenze alimentari della persona e scienza della nutrizione anche in rapporto ad eventuali patologie diagnosticate in altra sede sanitaria;
- Verifica dell'idoneità microbiologica del prodotto cosmetico ed ambiti analoghi;
- Analisi per il controllo di merci di origine biologica;
- Identificazione e classificazione biologica delle piante e degli animali nonché di insetticidi, anticrittogamici, enzimi, sieri, radioisotopi e farmaco tossicologia;
- Analisi biostatistiche;
- Identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante;

Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235

00153 ROMA - Via Icilio, 7

www.onb.it

- Identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari ed ad altri generi o cose nonché a supporti artistici, monumentali e cartacei;
- Fisiopatologia della riproduzione umana e procreazione assistita;
- Biotecnologie riferite al settore medico, industriale e agrario;
- Biologia forense;
- Esami molecolari ai fini della ricerca diagnostica o scientifica.

Le suddette “speciali competenze” non risultano dal titolo universitario abilitante, devono essere espresse da corsi di specializzazione e di aggiornamento, stage, master di I e II livello, studi analitici risultanti da pubblicazioni scientifiche, esperienze presso istituzioni straniere e devono essere documentate negli appositi curriculum.